

COMUNE DI RACALE

Deliberazione Consiglio Comunale 8 aprile 2026, n. 8.

OGGETTO: “Progetto per la stabilizzazione di costruzioni accessorie a servizio di un frantoio oleario esistente in agro di Racale (LE) al Km 1,100 della strada provinciale Racale–Ugento, ai sensi dell’art. 8 DPR n. 160/2010, in variante agli strumenti urbanistici vigenti”. Proponente società Cooperativa ACLI. Determinazioni.

L’anno 2026 il giorno 8 del mese di APRILE alle ore 16:30, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 1^a convocazione. La seduta è pubblica.

Fatto l’appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Dott. Salsetti Antonio	Sì	
2	Sig.ra Tasselli Maria Anna	Sì	
3	Dott. Palumbo Giulio	Sì	
4	Avv. Francioso Elisabetta	Sì	
5	Dott. Minutello Carlo	Sì	
6	Sig. Gravili Adriano Aldo	Sì	
7	Sig. Manni Frediano	Sì	
8	Avv. Toma Anna	Sì	
9	Sig.ra Toma Chiara		Sì

Totale presenti 13

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
10	Dott. Amantonico Marco	Sì	
11	Arch. Manni Daniele	Sì	
12	Sig. Fabio Giannelli	Sì	
13	Sig. Gaetani Davide		Sì
14	Ing. Del Piano Renato		Sì
15	Sig. Marzano Filippo		Sì
16	Ing. Palese Luigi Genuino	Sì	
17	Sig.ra Carlino Federica Anna	Sì	

Totale assenti 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Avv. Toma Anna nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Cazzato Matilde.

Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento in oggetto.

Premesso che:

- La società Cooperativa Agricola ACLI (Cod. Fisc. 00231210758), con sede legale in Racale (LE) alla Provinciale Racale – Ugento , Numero REA 85382, Partita IVA 00231210758, ha inoltrato richiesta tramite portale “ImpresainunGiorno.GOV.it” prot. n. REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0222215 del 3.11.2025 integrata in data 23.12.2025, per chiedere il rilascio del provvedimento unico autorizzativo in variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 D.P.R. n. 160/2010 - *i cui profili attengono unicamente al superamento degli indici volumetrici consentiti dalla vigente strumentazione, atteso che la destinazione d’uso delle aree in esame non subisce variazioni rispetto alla strumentazione urbanistica vigente* - relativamente al progetto per la stabilizzazione di costruzioni accessorie a servizio di un frantoio oleario esistente in agro di Racale (LE) al Km 1,100 della strada provinciale Racale – Ugento , ai sensi dell’art. 8 DPR n. 160/2010, in aree individuate catastalmente al foglio 24, particelle 48-173 e 174, sulla base degli elaborati tecnici di seguito elencati:

1. Relazione tecnica illustrativa
2. Documentazione fotografica
3. Planimetrie di riferimento

4. Planimetrie attestanti la compatibilita' delle opere realizzate con il pptr
5. Planimetria generale
6. Pianta delle opere realizzate
7. Geometria della tettoia "B"
8. Pianta e prospetti della tettoia "A"
9. Pianta e prospetti del capannone 2023
10. Elaborato grafico contenente l'indicazione dei parametri urbanistici dei vari corpi di fabbrica
11. Verifica di assoggettabilita' a v.a.s. (valutazione ambientale strategica) – rapporto preliminare
12. PDC
13. Relazione generale
14. Relazione di calcolo – progetto strutturale – opere in cemento armato
15. Progetto strutturale – opere in c.a. – verifica di affidabilita' –
16. Relazione geotecnica
17. Relazione materiali
18. Elaborati grafici
19. Indagine geognostica, sismica e relazione geologico-tecnica
20. Relazione tecnica impianto elettrico
21. Schema unifilare dei quadri elettrici
22. Relazione prevenzione e valutazione rischio incendi
23. Asseverazione tecnici progetto strutturale trasmesso in Provincia - progetto strutturale trasmesso in Provincia
24. Certificato di collaudo statico
25. Denuncia impresa
26. Distribuzione apparecchiature elettriche e impianto di messa a terra
27. Progetto strutturale trasmesso in provincia – relazione tecnica
28. Progetto strutturale trasmesso in provincia istanza committenza
29. Relazione a strutture ultimate
30. Relazione di calcolo opere in elevazione in acciaio
31. Opere in elevazione in acciaio
32. Planimetria generale – compartimentazioni – prospetti
33. Progetto strutturale trasmesso in provincia – planimetrie
34. Progetto strutturale trasmesso in provincia – tav. 2 – elaborati grafici
35. Tav. 2 opere di elevazione in acciaio
36. Planimetria piano terra e piano copertura
37. Progetto strutturale trasmesso in provincia – tav. 3 – elaborati grafici
38. Relazione Tecnica
39. Planimetria Generale
40. Parametri Urbanistici dei corpi di Fabbrica
41. Permesso di Costruire
42. Relazione Idrogeomorfologica

- L'art. 8 D.P.R. n. 160/2010 stabilisce che << nei comuni il cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può chiedere al responsabile SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14 – quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore...>>
- Con deliberazione n. 201 del 16/12/2024, la Giunta Comunale ha formulato atto di indirizzo nei confronti del competente settore, Urbanistica e Sportello Unico per le Attività Produttive, per l'avvio del procedimento, in variante allo strumento urbanistico vigente, per l'approvazione del

progetto presentato dalla società Cooperativa Agricola ACLI : “per la stabilizzazione di costruzioni accessorie a servizio di un frantoio oleario esistente in agro di Racale (LE) al Km 1,100 della strada provinciale Racale – Ugento , ai sensi dell’art. 8 DPR n. 160/2010 , in aree individuate catastalmente al foglio 24, particelle 48-173 e 174” .

- Il responsabile SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), con atto prot. n. 558 del 12 gennaio 2026 ha indetto la conferenza di servizi decisoria e asincrona, ai sensi dell’art. 14 bis della legge n. 241/’90, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, stabilendo il 26 febbraio 2026 come termine perentorio entro il quale, le stesse, dovevano rendere le proprie determinazioni (pareri, autorizzazioni, nulla osta), relative alla decisione da assumere in conferenza di servizi, in merito al progetto presentato dalla società Cooperativa Agricola ACLI per la conclusione del procedimento.
- Il provvedimento di indizione della conferenza di Servizi, al fine di assolvere all’obbligo di informazione e pubblicità previsto dalle vigenti leggi in materia, è stato pubblicato all’albo pretorio comunale online, sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Visti i pareri definitivi espressi entro i termini, dalle Amministrazioni coinvolte, come di seguito specificato:

- Regione Puglia – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Urbanistica - con nota prot. n. 3913/2026 del 24.02.2026 “...OMISSIS”, si esprime parere favorevole al progetto in oggetto a condizione che il verbale di chiusura della presente conferenza e la deliberazione del Consiglio Comunale, da trasmettere alla scrivente, diano esplicito riscontro alle seguenti prescrizioni:

sia accordato con i competenti uffici comunali se i parcheggi previsti dalla presente proposta progettuale di cui al DM 1444/68, siano monetizzare o da cedere;

siano asservite le capacità edificatorie di eventuali ulteriori aree agricole di proprietà della Cooperativa ACLI nel territorio del comune di Racale (LE) al progetto in oggetto;

la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale deve prevedere un tempo congruo non inferiore ai cinque anni per la conservazione dell’attività del complesso produttivo oggetto della presente conferenza di servizi;

la delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale deve prevedere obbligatoriamente un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venire meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti.

- ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Sud con nota prot. n. 3259/2026 del 13.02.2026 “...OMISSIS”, si esprime parere favorevole , fermo restando che per quanto attiene alle aree esterne destinate a parcheggio, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Regionale della Puglia n. 26 del 9 dicembre 2013 concernente la “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”.
- Unione dei Comuni Jonica Salentina – Ufficio VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Entro il termine perentorio del 26 febbraio 2026, conclusivo del procedimento, l’Ente non ha fatto pervenire alcuna determinazione in merito alla richiesta verifica di assoggettabilità a VAS e ciò equivale ad assenso senza condizioni, ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 14 bis, comma 4.
- Regione Puglia – Ufficio Sismico e Geologico. Entro il termine perentorio del 26 febbraio 2026, conclusivo del procedimento, l’Ente non ha fatto pervenire alcuna determinazione in merito e ciò equivale ad assenso senza condizioni, ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 14 bis, comma 4.
- Provincia di Lecce . Entro il termine perentorio del 26 febbraio 2026, conclusivo del procedimento, l’Ente non ha fatto pervenire alcuna determinazione in merito e ciò equivale ad assenso senza condizioni, ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 14 bis, comma 4.
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Entro il termine perentorio del 26 febbraio 2026, conclusivo del procedimento, l’Ente non ha fatto pervenire alcuna determinazione

in merito e ciò equivale ad assenso senza condizioni, ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 14 bis, comma 4.

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Entro il termine perentorio del 26 febbraio 2026, conclusivo del procedimento, l'Ente non ha fatto pervenire alcuna determinazione in merito e ciò equivale ad assenso senza condizioni, ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 14 bis, comma 4.

Visto il provvedimento del responsabile del Settore Assetto del Territorio e SUAP n. 253/R.G. del 4.3.2026, di adozione - *a seguito dei suddetti pareri resi dagli Enti Terzi coinvolti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-quater, della legge 241/90* - della determinazione favorevole motivata, di conclusione del procedimento di approvazione del progetto per *" la stabilizzazione di costruzioni accessorie a servizio di un frantoio oleario esistente in agro di Racale (LE) al Km 1,100 della strada provinciale Racale – Ugento , proposto dalla società Cooperativa Agricola ACLI.*

Dato atto che:

- a tale provvedimento, che costituisce proposta-adozione di variante allo strumento urbanistico generale vigente, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 160/2010, essendo stato acquisito l'assenso (con prescrizioni), della regione Puglia – Sezione Urbanistica, si è provveduto a dare pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale , indicando nello stesso che, il progetto costituito da elaborati grafici e relazioni , sono resi disponibili in formato digitale presso la Struttura Unica SUAP per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del suddetto avviso, durante i quali chiunque abbia interesse poteva inoltrare motivata richiesta ai sensi della L. n. 241/90, per prenderne visione e presentare proprie osservazioni, proposte ed opposizioni al progetto (avviso pubblicato sul sito istituzionale internet dell'Ente in data 04 marzo 2026).
- entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni né proposte né opposizioni relativamente al progetto d'impresa in argomento.

Visti:

- il progetto presentato dalla società Cooperativa Agricola ACLI , per la stabilizzazione/ampliamento dell'attività di frantoio oleario esistente, ubicata sulla via Prov.le Racale – Ugento Km 1,100 , ai sensi dell'art. 8 DPR n. 160/2010, in variante agli strumenti urbanistici vigenti, sulla base dei documenti scritto-grafici tecnici in precedenza elencati.
- gli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- l'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, secondo il quale , la determinazione favorevole, motivata, del responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, di conclusione del procedimento, costituisce proposta di variante urbanistica adottata, sulla quale il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi definitivamente.

Rilevato che, la variante ex art. 8 D.P.R. n. 160/2010 non è assimilabile a quelle che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico – edilizia di un'area, ma deve essere vincolata in modo inscindibile al progetto dell'attività produttiva da cui deriva e deve produrre soltanto effetti finalizzati alla realizzazione di quel determinato progetto, tanto che la cessazione dell'attività o la mancata realizzazione del medesimo progetto per qualsiasi motivo, avrà come effetto la decadenza della variante e il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica previgente.

Rilevato, altresì che:

- la variante ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, così come evidenziato nelle nuove linee guida regionali DGR 396/2024 approva progetti che non modificano a tempo indeterminato la disciplina

- urbanistico edilizia di un'area (destinazione d'uso, indici, parametri, ecc...) e deve essere vincolata in modo inscindibile all'attività produttiva da cui deriva;
- laddove l'intervento assentito non sia realizzato nei termini di cui al successivo paragrafo 10 delle suddette linee guida, l'area interessata riprende la destinazione originaria;
 - ai sensi di quanto riportato all'art. 10 della DGR 396/2024 disciplinante la fase di approvazione della variante, è opportuno che la delibera consiliare contenga specifiche clausole volte a tutelare l'interesse pubblico e che il proponente richieda, entro un anno dall'approvazione della variante i necessari permessi per la realizzazione di quanto assentito con la variante, affinché l'Amministrazione comunale possa garantire, in caso di mancata realizzazione del progetto, il ritorno dell'area interessata alla destinazione urbanistica precedente. A tal fine, la delibera consiliare di approvazione deve obbligatoriamente prevedere che le opere edili di cui al progetto approvato in variante agli strumenti urbanistici dovranno avere inizio entro il termine massimo di 12 mesi dal rilascio del provvedimento unico autorizzativo e dovranno essere concluse entro tre anni dall'inizio dei lavori, salva proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15 del DPR 380/2001, a pena di decadenza della variante urbanistica stessa e il conseguente ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica previgente, e che tale prescrizione venga obbligatoriamente riportata nell'atto di convenzione quale condizione risolutiva espressa volta a tutelare l'interesse pubblico.

Evidenziato come lo spirito di innovazione legislativa dell'art. 8 D.P.R. n. 160/2010, sia quello di favorire lo sviluppo degli investimenti degli impianti produttivi.

Ritenuto che:

- il procedimento amministrativo possa considerarsi concluso e che si possa procedere all'approvazione della variante urbanistica puntuale, come sopra dettagliata.
- che la variante urbanistica che si approva con il presente provvedimento non inficia la pianificazione territoriale generale.

Valutato, pertanto, di dover concludere il procedimento di variante urbanistica S.U.A.P., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, legittimamente attivato.

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- gli articoli da 14 a 14 quinquies della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- la legge Urbanistica nazionale n. 1150/1942 e ss.mm.ii.;
- la legge Urbanistica regionale n. 56/1980 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 della L.R. n. 39 del 30.11.2021 così come sostituito dalla L.R. n. 3/2022 disciplinante l'ampliamento delle attività produttive nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- il D.P.R. n. 160/2010, con particolare riferimento all'art. 8;
- la deliberazione della Giunta della regione Puglia n. 396 del 28.03.2024 recante "Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive".

Preso atto dell'allegato schema di convenzione da sottoscrivere tra Amministrazione comunale e impresa richiedente, contenente norme, vincoli e garanzie richiesti in attuazione di quanto approvato con la determinazione n. 253/R.G. del 4 marzo 2026 favorevole, di conclusione del procedimento.

Valutata la ricaduta in termini occupazionali e di sviluppo socio-economico connessi con l'intervento progettuale in oggetto.

Acquisito, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, espresso dal Responsabile del Settore III "Assetto del Territorio" dott.ssa Serena Chetta;

Acquisito, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, espresso dal Responsabile del Settore II "Servizi Finanziari" dott. Diego Mazzotta;

Dato atto, altresì, che i piani territoriali ed urbanistici e le varianti rientrano tra le competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di approvare la variante urbanistica dell'area interessata dall'intervento progettuale proposto, in quanto la realizzazione dell'intervento d'impresa contribuirà al miglioramento degli attuali livelli occupazionali.

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **richiamare** le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **prendere atto** della determinazione dirigenziale n. 253/R.G. del 4 marzo 2026, con la quale il responsabile SUAP, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, ha concluso positivamente, senza motivi ostativi e alle medesime prescrizioni contenute nei pareri acquisiti ed allegati allo stesso provvedimento, la conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 241/90 con atto prot. n. 558 del 12 gennaio 2026.

3) **approvare:**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, le disposizioni contenute nella determinazione del responsabile SUAP n. 253/R.G./2026 relativa alla conclusione positiva della conferenza di servizi indetta per l'esame della richiesta avanzata dalla società Cooperativa Agricola ACLI riguardante il progetto per " *la stabilizzazione, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 160/2010, di costruzioni accessorie a servizio di un frantoio oleario esistente in agro di Racale (LE) al Km 1,100 della strada provinciale Racale – Ugento* , in variante allo strumento urbanistico vigente;

a conclusione del procedimento di cui all'oggetto, la variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, i cui profili attengono unicamente al superamento degli indici volumetrici consentiti dalla vigente strumentazione, atteso che la destinazione d'uso delle aree in esame non subisce variazioni rispetto alla strumentazione urbanistica vigente , facendo proprie tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei pareri espressi dai vari Enti coinvolti ed in particolare del parere espresso dalla regione Puglia – Sezione Urbanistica – Servizio Riqualficazione urbana e Programmazione Negoziata con nota prot. n. 3913/2026 del 24.02.2026;

- 4) **dare atto che** la variante approvata perderà la propria efficacia con il conseguente ripristino automatico della precedente disciplina urbanistica se la società Cooperativa ACLI non realizzerà l'impianto produttivo nei termini stabiliti dalla convenzione allegata al presente atto deliberativo.

- 5) **autorizzare** la “*monetizzazione*” delle aree a standard ai sensi del D.M. n. 1444/1968, mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di monetizzazione, determinato da parte del Responsabile del Settore Assetto del Territorio e da vincolare per opere di urbanizzazione secondaria e riportato nell'allegato Scherma di Convenzione;
- 6) **dare atto che** l'intervento in variante allo strumento urbanistico proposto dalla Cooperativa Agricola ACLI comporta anche il pagamento del “*contributo straordinario di urbanizzazione*” previsto dalla lettera d-ter , comma 4, dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, quale onere aggiuntivo rispetto agli oneri ordinari per il rilascio del permesso di costruire, determinato dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio secondo i parametri e criteri stabiliti dall'art. 9 della L.R. n. 18/2019 e riportato nell'allegato Scherma di Convenzione;
- 7) **stabilire**, ai sensi dell'art. 10 della deliberazione di Giunta Regionale n. 396 del 28.03.2024 recante “*Indirizzi per l'applicazione dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive”* ed in ottemperanza a quanto prescritto dalla regione Puglia in sede di Conferenza di Servizi , a pena di decadenza della variante urbanistica di cui al presente atto ed a tutela dell'interesse pubblico, da inserire nell'allegato schema di convenzione, che la società proponente richieda non oltre un anno dall'approvazione della variante, le necessarie autorizzazioni per la realizzazione di quanto assentito affinché l'Amministrazione comunale possa garantire, in caso di mancata realizzazione del progetto nei termini previsti dal DPR n. 380/2001, il ritorno dell'area interessata alla destinazione urbanistica precedente. Le opere edili di cui al progetto approvato in variante agli strumenti urbanistici obbligatoriamente dovranno avere inizio entro il termine massimo di dodici mesi dal rilascio del provvedimento unico autorizzativo e dovranno essere concluse entro tre anni dall'inizio dei lavori, salva proroga dei termini di inizio e fine lavori ex art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, a pena di decadenza della variante urbanistica stessa e il conseguente ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica previgente. E' inoltre vietata la frazionabilità e l'alienazione del complesso produttivo oggetto della presente conferenza di servizi per un tempo di cinque anni con decorrenza dall'agibilità dell'immobile.
- 8) **disporre**, inoltre, che le aree a standard da acquisire da parte dell'Amministrazione comunale si ritengono non opportune per il Comune, in considerazione dell'esiguità, perifericità e inutilità ai fini del soddisfacimento dei requisiti di funzionalità ed economicità per le funzioni pubbliche, nonché in ragione della compatibilità del conseguente carico urbanistico nell'area interessata dall'intervento e pertanto, questo Consiglio Comunale ritiene di poter optare per la monetizzazione delle aree a standard rivenienti dal progetto approvato. L'importo ricavato dalla monetizzazione delle aree a standard , sarà utilizzato dall'Amministrazione Comunale per la loro realizzazione, anche in altre zone del territorio comunale nelle quali risultano carenti, di urbanizzazioni secondarie (*verde e parcheggi pubblici*);
- 9) **approvare**, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, in variante al PRG vigente, nei termini e alle condizioni stabilite in sede di conferenza di Servizi, indetta con atto prot. n. 558 del 12 gennaio 2026 e in stretta osservanza dei pareri e delle relative prescrizioni fissate dagli Enti/Amministrazioni intervenuti, il progetto concernente “ *la stabilizzazione, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 160/2010, di costruzioni accessorie a servizio di un frantoio oleario esistente in agro di Racale (LE) al Km 1,100 della strada provinciale Racale – Ugento, in aree individuate catastalmente al Foglio 24 particelle 48, 173, 174 , proposto dalla Cooperativa Agricola ACLI , secondo gli elaborati tecnici scritto-grafici approvati dalla conferenza di Servizi, in atti presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive ed elencati nelle premesse del presente atto.*
- 10) **approvare** i seguenti parametri urbanistico/edilizi che disciplinano il progetto:

PARAMETRI URBANISTICO - EDILIZI			
	ESISTENTI	DI PROGETTO	TOTALE
Superficie Territoriale	Mq. 3.780	Mq. 16.740	Mq. 20.520,00
Superficie Coperta	Mq. 1.580,10	Mq. 1.627,68	Mq. 3.207,78
Volume (mc)	10.569,00	12.520,92	23.089,92
Parcheggi L. n. 122/89 (mq)	783,00	1.722,71	2.505,71
Aree a standard (DM 1444/68) (mq)	783,00	3.500,09 (area a verde mq. 1777,38 e (area a parcheggi mq 1.722,71)	4.283,09

11) **dare atto che:**

- la presente variante entrerà in vigore con la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e col contemporaneo deposito nella Segreteria Comunale della presente deliberazione e di tutti gli atti relativi alla variante ed al progetto;
- la presente delibera consiliare di approvazione della variante sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

12) **demandare** al responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive i necessari adempimenti consequenziali, compresa la sottoscrizione dell'allegato atto convenzionale.

13) **dare atto che** sarà dato corso agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 mediante la pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente separata votazione, espressa per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale
Dott.ssa Cazzato Matilde

Consigliere Anziano
Maria Anna Tasselli

Il PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO
Avv. Toma Anna

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Racale
02/04/2026

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Serena Chetta)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Racale
02/04/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Diego MAZZOTTA)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Racale, li 08/04/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Cazzato Matilde

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n.

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Cazzato Matilde

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Racale: <https://www.comune.racale.gov.it/>